

191/2025



RG N. 68/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Angela Casalini	Giudice rel.

nel giudizio n. 191/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
promosso da

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, in persona del Sostituto Procuratore,
dott. Andrea Bianchi;

RICORRENTE

nei confronti di

VID S.R.L. (P.IVA 03060780347), in persona dell'amministratrice unica e legale
rappresentante pro tempore, Martina Pincolini (codice fiscale PNCMTN96L52B034L),
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Tosi, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultima in Parma, Borgo Goldoni n. 2;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma per
l'apertura della liquidazione giudiziale di Vid S.r.l.;



osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

rilevato che all'udienza del 14.10.2026 la debitrice ha fatto adesione alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII, poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in quanto imprenditore esercente attività commerciale di *“autotrasporto per conto terzi di cose e, senza conducente, di persone”*;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCI;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCI, tenuto conto che il solo debito erariale scaduto ammonta ad euro 486.524,93 (v. informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione del 21.04.2026);

b) rilevato altresì che la debitrice, costituita in giudizio, non ha nemmeno allegato di avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, allegazione confermata dalla disamina dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2024, dal quale si evince che l'attivo fosse pari ad euro 2.135.597,00, i debiti pari ad euro 2.018.731,00 e i ricavi pari ad euro 4.930.927,00 (v. estratto da Registro Imprese del 29.10.2025);



c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Nel caso che ci occupa è la stessa debitrice a riconoscere di non riuscire più ad adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, come emerge dalla relazione depositata in data 13.10.2026 ed elaborata dall'advisor della Società, rag. Quarantelli, il quale ha evidenziato che, a fronte di un passivo stimato in euro 1.482.413,95, la Società dispone di un attivo di gran lunga inferiore e comunque non prontamente liquidabile, trattandosi di crediti ancora da riscuotere e veicoli che dovrebbero essere venduti. Si aggiunga che l'azienda è attualmente stata concessa in affitto a DILVA S.r.l. con contratto stipulato in data 27 maggio 2026 e avente durata triennale per un canone annuo di € 84.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in dodici mensilità posticipate di € 7.000,00 oltre IVA. Il flusso nominale complessivo dei canoni per l'intera durata contrattuale è pertanto pari a € 252.000,00 oltre IVA. Inoltre, il contratto prevede la possibilità per l'affittuaria di acquistare l'azienda al prezzo di € 50.000,00. Anche in questo caso, con l'eccezione del canone di locazione, trattasi di attivo non prontamente liquidabile e comunque del tutto insufficiente a far fronte alle passività riscontrate. Inoltre, l'insolvenza è riscontrabile da ulteriori indici: a) il rilevante debito erariale di cui si è dato atto, che in parte è stato oggetto di piani di rateizzazione, sostenuti unicamente grazie finanza esterna; b) la presenza di debiti verso INPS, diversi da quelli trasmessi ad Agenzia delle Entrate Riscossione, per euro 80.086,73 (v. informativa del 6.05.2026); c) l'assenza di liquidità riscontrata dagli advisor; d) il blocco operativo dei conti correnti;



ritenuto di indicare come curatore il dott. Marcello Furio (C.F. FRUMCL76L19H926M), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCI;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di VID S.R.L. (codice fiscale: 03060780347), con sede legale in Parma, via Wagner n. 3, in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore, Martina Pincolini (codice fiscale PNCMTN96L52B034L);

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

Curatore il dott. Marcello Furio (C.F. FRUMCL76L19H926M), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCI;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 17.02.2027, ore 9:30;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCI;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati



dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCI e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCI;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.

Parma, 21.10.2026

La Giudice rel.

dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi

